



LaLPT 1990

RLaLPT 1991

Le 1991

Rle 1992

Bignasco: Norme di attuazione del Piano regolatore (10 marzo 1981)

NAPR



COMUNE DI BIGNASCO
NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE

Approvato dal Consiglio di Stato con Ris. 4153 del 13 luglio 1982.

CAPITOLO I: Base legale, componenti PR

- Art. 1 Base legale
- Art. 2 Componenti il PR

CAPITOLO II: Comprensorio, oggetto d'applicazione, scopo e ripartizione del territorio in zone

- Art. 3 Comprensorio
- Art. 4 Oggetto
- Art. 5 Scopo
- Art. 6 Ripartizione del territorio in zone

CAPITOLO III: Prescrizioni generali

- Art. 7 Edificabilità
- Art. 8 Aspetto estetico ed inserimento
- Art. 9 Modifiche dello stato fisico dei fondi
- Art. 10 Sistemazione del terreno
- Art. 11 Opere di cinta
- Art. 12 Molestia
- Art. 13 Definizioni
- Art. 14 Piano abitabile
- Art. 15 Supplemento alle distanze da confine
- Art. 16 Distanza fra edifici (casi particolari)
- Art. 17 Distanza dalla zona forestale
- Art. 18 Distanza verso l'area pubblica
- Art. 19 Aperture e corpi sporgenti verso strade e piazze
- Art. 20 Contiguità
- Art. 21 Altezza del colmo
- Art. 22 Costruzioni accessorie
- Art. 23 Costruzioni provvisorie
- Art. 24 Convenzione tra privati
- Art. 25 Indici e loro utilizzazione
- Art. 26 Piazzali da gioco
- Art. 27 Costruzioni su grandi superfici

CAPITOLO IV: Prescrizioni particolari

A. Paesaggio

- Art. 28 Zona forestale
- Art. 29 Territorio fuori delle zone edificabili
- Art. 30 Zona agricola
- Art. 31 Zona senza destinazione specifica
- Art. 32 Zona pericolosa
- Art. 33 Corsi d'acqua

Art. 34	Sorgenti
Art. 35	Zone di protezione del paesaggio (PA)
Art. 36	Monumenti naturali
Art. 37	Monumenti culturali
Art. 38	Condotte elettriche ad alta tensione
Art. 39	Campeggi
Art. 40	Depositi
Art. 41	Estrazioni

B. Zone

Art. 42	Zone edificabili
Art. 43	Tabella riassuntiva delle disposizioni di base per le zone
Art. 44	Nucleo del villaggio NV (NV1, NV2, NV3)
Art. 45	Zona residenziale semi-estensiva R2-0.4
Art. 46	Zona residenziale semi-intensiva R3-0.6
Art. 47	Zona artigianale/industriale (AR/IN)
Art. 48	Zona speciale (ZS)

C. Traffico

a) Normative generali

Art. 49	Accessi
Art. 50	Arretramenti
Art. 51	Autorimesse e posteggi

b) Normative particolari

Art. 52	Strade
Art. 53	Percorsi pedonali
Art. 54	Posteggi pubblici
Art. 55	Piazze di giro e piazzuole di scambio
Art. 56	Piazze pubbliche (PZ)

D. Attrezzature ed edifici pubblici

Art. 57	Attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP)
---------	---

E. Servizi tecnologici

Art. 58	Definizione
Art. 59	Acquedotto
Art. 60	Canalizzazioni
Art. 61	Rifiuti

CAPITOLO I Base legale, componenti PR

Base legale

Art. 1

Le presenti norme di piano regolatore traggono la base legale dalla vigente legge edilizia cantonale (LE), dalla legge federale sulla pianificazione del territorio e dalla giurisprudenza in materia. Sono inoltre richiamate tutte le altre leggi e prescrizioni federali e cantonali che interessano l'edilizia, la protezione del paesaggio e della natura, la protezione dei valori storici ed artistici, le foreste, le acque, ecc.

Componenti il PR

Art. 2

Il piano regolatore di Bignasco comprende:

- il piano del paesaggio
- il piano delle zone
- il piano delle attrezzature e degli edifici di interesse pubblico
- il piano del traffico
- il piano dei servizi tecnologici: acquedotto e canalizzazioni (indicativo)

- le norme di attuazione
- una relazione tecnico-finanziaria che illustra le proposte di PR.

CAPITOLO II

Comprensorio oggetto d'applicazione, scopo e ripartizione del territorio in zone

Comprensorio

Art. 3

Il piano regolatore e le rispettive norme disciplinano l'assetto, lo sviluppo e l'avvaloramento urbanistico sul territorio giurisdizionale del Comune di Bignasco (comprensorio ristretto di pianificazione).

Per la Valle Bavona fanno stato le normative speciali del piano di sistemazione della Valle Bavona (PSB).

Oggetto

Art. 4

Oggetto d'applicazione sono in generale tutti i cambiamenti dello stato fisico ed estetico dei fondi; in particolare tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni, riattamenti ed ampliamenti nonché tutti gli interventi inerenti alla utilizzazione ed alla protezione del paesaggio.

Scopo

Art. 5

Gli scopi principali del piano regolatore sono:

- a) l'organizzazione razionale del territorio e la disciplina dell'attività edilizia
- b) la tutela della salubrità, della sicurezza, dell'estetica e di altre esigenze di interesse pubblico nel campo delle costruzioni
- c) un'opportuna organizzazione di tutti gli interventi pubblici
- d) il disciplinamento degli interventi inerenti alla utilizzazione ed alla protezione del paesaggio.

Ripartizione del territorio in zone

Art. 6

Il territorio giurisdizionale del Comune di Bignasco è suddiviso nelle zone rappresentate nei piani citati all'art. 2 in scala 1:1'000 e più precisamente:

- la zona forestale (di carattere indicativo)
- il territorio fuori dalle zone edificabili (che comprende in particolare la zona agricola, la zona pericolosa, la zona di protezione del paesaggio ed i corsi d'acqua)
- le zone edificabili
- le zone per attrezzature ed edifici di interesse pubblico
- le zone istituite dal piano del traffico

CAPITOLO III

Prescrizioni generali

Edificabilità

Art. 7

Un fondo è edificabile quando è equipaggiato urbanisticamente ed è inserito in una zona edificabile prevista dal piano.

In particolare:

- a) quando è collegato in modo idoneo e permanente da una strada di accesso pubblica o privata
- b) quando è ubicato in una zona in cui il Comune assicura il servizio d'acqua potabile o quando disponga d'acqua potabile propria. In questo ultimo caso l'interessato deve presentare unitamente alla domanda di licenza edilizia un certificato ufficiale di potabilità dell'acqua
- c) quando il fondo è compreso nel perimetro del progetto generale delle canalizzazioni, conformemente alla legislazione federale contro l'inquinamento delle acque
- d) quando è ubicato in una zona nella quale il Comune assicura un adeguato sistema di intervento per lo spegnimento di incendi.

Aspetto estetico ed inserimento

Art. 8

Tutte le costruzioni devono essere inserite in modo opportuno nell'aspetto del paesaggio tipico della regione. In generale ogni costruzione o attrezzature non deve essere deturpante dell'aspetto paesaggistico ed in particolare dei siti e paesaggi pittoreschi conformemente ai disposti della legislazione edilizia cantonale. Sono in particolare escluse le costruzioni principali di tipo prefabbricato usualmente sul mercato.

Modifiche dello stato fisico dei fondi

Art. 9

In generale lo stato fisico dei fondi non può essere alterato.

È riservata in particolare l'autorizzazione cantonale per i lavori che interessano i siti ed i paesaggi pittoreschi ed in generale valgono i disposti che regolano la materia nell'ambito della legislazione edilizia cantonale.

Sistemazione del terreno

Art. 10

La sistemazione del terreno è intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura naturale dello stesso.

Lo scopo del disciplinamento della sistemazione del terreno è quello di garantire una conveniente utilizzazione degli spazi attorno alle costruzioni rispettando in particolare le esigenze di carattere estetico ed in generale le necessità di un opportuno inserimento nell'aspetto del paesaggio.

La sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a 1.50 ml dal terreno naturale e la cui lunghezza (profondità) misurata dal ciglio dello stesso, sia di almeno 3.00 ml.

La sistemazione del terreno può anche essere ottenuta tramite muri di sostegno o scalari e la cui altezza non superi i ml 1.00. Nel caso della sistemazione con muri scalari questi ultimi dovranno essere ad una distanza pari ad almeno 3 volte l'altezza del muro sottostante.

Deroghe all'altezza dei muri di sostegno o scalari (fino ad un'altezza massima di 1.50 ml) potranno essere concesse sia per ragioni tecniche o altre particolarità costruttive.

Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio in particolare per ciò che concerne le modifiche del terreno naturale, il colmataggio di avvallamenti, depressioni, piantagioni per mascheramento, ecc. In generale il terreno sistemato attorno alle costruzioni deve essere mantenuto a prato salvo le parti utilizzate per l'accesso veicolare o pedonale.

Sono riservati i disposti della legislazione edilizia cantonale.

La sistemazione esterna deve essere parte integrante della domanda di costruzione.

Opere di cinta

Art. 11

Le opere di cinta sono ammesse alle seguenti condizioni:

- i materiali impiegati per le cinte e le siepi devono essere di tipo tradizionale
- le cinte di protezione delle piantagioni sono autorizzate solo in via precaria, per una durata limitata e realizzabili solo con materiale deteriorabile
- l'altezza massima delle opere di cinta è così stabilita:
- 1.20 ml per le siepi vive
- 1.00 ml per tutti gli altri tipi di cinte.

Deroghe fino a 2.00 ml possono essere concesse dal Municipio per casi particolari

Molestia

Art. 12

Si distinguono aziende non moleste, poco moleste, moleste.

Per aziende non moleste si intendono quelle che per la loro natura si inseriscono nell'abitato e non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare.

Per aziende poco moleste si intendono tutte quelle le cui attività rientrano nell'ambito artigianale. Il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni di rumore hanno carattere temporaneo.

Aziende con ripercussioni più marcate (rumori, fumi, polvere sono considerate moleste. Valgono i disposti della legislazione edilizia sul divieto di immissioni moleste in generale, sui rumori causati da lavori di costruzione e sulla protezione acustica nelle abitazioni. Per ogni modifica dell'attività produttiva di un'azienda esistente che comporta un cambiamento del tipo di immissioni è necessaria l'autorizzazione da parte del Municipio.

Definizioni

Art. 13

- a) Definizioni contenute nella legge edilizia
Per le definizioni dell'indice di sfruttamento (Is), dell'Indice di occupazione (Io), della superficie edificata (SE), della superficie edificabile (SEF), delle distanze e del modo di misurarle, dell'altezza degli edifici e del modo di misurarla, come pure della sistemazione del terreno e di altre analoghe norme edificatorie generali valgono le norme della LE e del RALE.
- b) Lunghezza delle facciate (ingombro)
Per il calcolo delle distanze di un edificio dal confine quale lunghezza delle facciate si intende la misura del lato del rettangolo parallelo al confine, che circonda la costruzione stessa. Tale misura non è calcolata per le parti arretrate oltre 10.00 ml dalla facciata considerata
- c) Indice di edificabilità
L'indice di edificabilità (Ie) è il rapporto tra il volume della costruzione, calcolato secondo le norme SIA No. 116, e la superficie edificabile del fondo (SEF)
$$Ie = \frac{\text{volume della costruzione}}{SEF}$$
- d) Linea di arretramento
La linea di arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire verso l'opera a cui è riferita; essa deve essere rispettata tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle ricostruzioni;
- e) Linea delle costruzioni (o allineamento)
La linea delle costruzioni indica l'allineamento obbligatorio per le nuove costruzioni
- f) Riattamento
Intervento inteso a migliorare le qualità abitative di un edificio (es. case di abitazione esistente in cui si amplia un soggiorno con demolizioni di pareti, nuove aperture, nuovo bagno e WC, ecc.)
- g) Trasformazione
Come il riattamento ma con modifica dell'uso (es. stalle o fienili in case di abitazione o vacanze)
- h) Ricostruzioni
Demolizione parziale o totale di un edificio esistente ragioni di stabilità o sicurezza e ricostruzione nel rispetto delle volumetrie dell'edificio primitivo (piccoli ampliamenti ammessi)
- i) Nuova costruzione
- su fondi liberi in zone edificabili
 - su fondi in cui si demolisce l'edificio esistente e se ne costruisce uno nuovo con caratteristiche volumetriche ed estetico-architettoniche sostanzialmente diverse da quelle dell'edificio primitivo.
- l) Ampliamento
Aumento della volumetria di un edificio esistente.

Piano abitabile

Art. 14

È considerato abitabile ogni piano che comprende una superficie utile lorda. I piani semi-interrati e le mansarde in cui siano previsti locali con una superficie utile lorda possono eccezionalmente non essere considerati piani a condizione che l'altezza del fabbricato e del colmo, l'indice di occupazione e di sfruttamento rispettino quelli previsti dalle presenti norme per la zona edificabile interessata alla costruzione.

Art. 15...1)

Art. 16...1)

Distanza dalla zona forestale

Art. 17

Tutti gli edifici o gli impianti devono distare almeno 10.00 ml dal limite della zona forestale; misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni. Deroghe a tale distanza possono essere concesse dal Municipio in casi eccezionali (ad esempio per piccole porzioni di zona forestale all'interno delle zone edificabili qualora dovessero essere ostacolate in modo rilevante le possibilità edificatorie).

Distanza verso l'area pubblica

Art. 18

- a) La distanza di una costruzione verso un'area pubblica (costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) deve essere uguale a quella verso i fondi privati prevista dalle disposizioni di zona
- b) La distanza verso piazze e strade senza linee di arretramento o allineamento:
 - 5.00 ml dal ciglio delle strade e piazze cantonali
 - 4.00 ml dal ciglio stradale o marciapiede per le strade comunali
 - 3.00 ml dal ciglio dei percorsi pedonali (ad eccezione di quelli nel nucleo del villaggio)

Aperture e corpi sporgenti verso strade e piazze

Art. 19

Le finestre e ogni altra apertura in confine della strada pubblica non possono essere munite di serramenti apertisi sulla stessa se non all'altezza di 4.50 ml. Corpi sporgenti (gronde, balconi, pensiline, logge, ecc.) verso strade e piazze possono essere costruiti ad un'altezza di almeno 4.00 ml dal piano del marciapiede esistente o di progetto e la sporgenza non può superare la larghezza del marciapiede. Qualora la sporgenza supera la larghezza del marciapiede l'altezza dal campo stradale o marciapiede deve essere di 4.50 ml. Qualora non esiste e non sia nemmeno previsto un marciapiede l'altezza del corpo sporgente dal piano stradale deve essere di almeno 4.50 ml ritenuta una sporgenza massima ammessa sul campo stradale di 0.90 ml.

Contiguità

Art. 20

È permessa la contiguità dove questa già esiste. Uno o più proprietari possono accordarsi per costruire in contiguità, nei limiti delle prescrizioni di zona.

Altezza del colmo

Art. 21

L'altezza del colmo e la distanza tra il terreno sistemato fino al punto più alto del tetto.

Costruzioni accessorie

Art. 22

- Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che:
- non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale
 - non siano più alte di 3.00 ml e non superino la lunghezza di 6.00 ml Le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture o ad una distanza di almeno 1.50 ml se con aperture e rispettare le seguenti distanze tra edifici:
 - 3.00 ml da edifici esistenti senza aperture
 - 4.00 ml da edifici esistenti con aperture

Il rispetto delle distanze tra edifici non è richiesto tra la costruzione accessoria e l'edificio da cui essa dipende. La costruzione accessoria entra nel computo della superficie edificata.

Una costruzione accessoria per essere trasformata in costruzione principale dovrà ossequiare tutte le disposizioni previste dalle presenti norme.

Dal profilo estetico-architettonico le costruzioni accessorie dovranno rispettare le

disposizioni di zona in cui le stesse sono inserite.

Costruzioni provvisorie

Art. 23

Il Municipio può concedere una licenza per costruzioni provvisorie nei limiti delle disposizioni delle presenti norme. La licenza sarà rilasciata a titolo precario ed iscritta a RF per una durata massima stabilita caso per caso.

Restano riservati i disposti della legislazione edilizia cantonale.

Convenzione tra privati

Art. 24

Il Municipio può rilasciare licenze edilizie in deroga alle distanze da confine, stabilite per ogni singola zona, con il consenso del proprietario del fondo contiguo che si impegna a garantire le distanze minime tra edifici. La convenzione sarà iscritta nel registro comunale degli indici.

Indici e loro utilizzazione

Art. 25

Gli indici di occupazione e di sfruttamento di un fondo possono essere utilizzati una volta sola. In caso di frazionamento di un fondo gli indici sono riportati, nel registro indici, a carico della nuova particella nella misura in eccedono il limite consentito dalla frazione residua. Una copia dei piani di frazionamento deve essere trasmessa al Municipio prima dell'iscrizione a RF.

CAPITOLO IV **Prescrizioni particolari** *A. Paesaggio*

Zona forestale

Art. 28

La zona forestale inserita nel piano a titolo indicativo e soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale. In caso di dissodamento di porzioni di bosco all'interno della zona edificabile, oltre eventuali disposizioni dell'autorità competente, valgono le norme della zona edificabile limitrofa.

Territorio fuori dalle zone edificabili

Art. 29

Il territorio fuori dalle zone edificabili non è edificabile. Sono riservate le eccezioni previste dagli art. 22 e 24 LPT e art. 9 e seguenti del Decreto Esecutivo Cantonale sullo Ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio. Esso comprende la parte di territorio non assegnata alla zona edificabile e che non è zona forestale. Nel caso di riattamento, trasformazione, ricostruzione ed ampliamento di edifici rurali devono essere rispettate le caratteristiche architettoniche, volumetriche e di materiali dell'edilizia rurale locale.

Per nuove costruzioni permesse dalla legislazione sulla pianificazione del territorio fuori dalle zone edificabili è ammessa una deroga alle disposizioni architettoniche, volumetriche e di materiali come al capoverso precedente.

Sono riservati i disposti del Piano di Sistemazione della Valle Bavona.

Zona agricola

Art. 30

La zona agricola e quella parte di territorio fuori dalle zone edificabili in cui il piano prevede la salvaguardia ed il potenziamento dell'utilizzazione primaria.

A seconda dell'idoneità della zona si dovranno prevedere le misure di intervento per il raggiungimento degli obiettivi del piano.

Nella zona agricola sono in linea di principio permesse solo attività inerenti allo sfruttamento agricolo.

Zona senza destinazione specifica

Art. 31

La zona senza destinazione specifica è quella parte di territorio fuori dalle zone edificabili in cui il piano non prevede degli obiettivi particolari di utilizzazione. Essa comprende in particolare i terreni improduttivi, le zone rocciose, gli scorpori nelle adiacenze delle zone edificabili.

Zona pericolosa

Art. 32

Comprende la zona in cui sono conosciute le influenze di forze naturali quali frane, valanghe e caduta di sassi.

Tali zone sono segnalate a titolo indicativo sul piano. In tutte queste zone ed in eventuali altre non specificatamente segnalate sul piano è proibita la costruzione di edifici ed installazioni che servono ad alloggiare uomini od animali oppure che sono utilizzate regolarmente per lavoro.

Il Municipio ha la facoltà di richiedere al proprietario una perizia che stabilisca il grado di pericolosità qualora una domanda di costruzione dovesse interessare una zona in cui si presume l'esistenza di un pericolo.

In nessun caso potrà essere implicata la responsabilità del Comune per eventuali danni a persone, animali od immobili. In particolare all'Ente Pubblico non ne deriva nessun obbligo di realizzare opere di protezione degli insediamenti autorizzati.

Corsi d'acqua

Art. 33

Sul piano sono segnalati i principali corsi d'acqua del comprensorio di pianificazione.

Tutte le opere o i lavori che abbiano un influsso diretto o indiretto sulla situazione idrologica devono tener conto degli obiettivi del piano.

Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Sorgenti

Art. 34

Sul piano dell'acquedotto sono indicate le sorgenti captate. Attorno alle captazioni e istituita una zona di protezione di 500 ml di raggio nella quale valgono i disposti della zona II di protezione secondo il DE del C.d.S. dell'11 gennaio 1972 rispettivamente le linee direttive ORL 516.021: esclusione di qualsiasi possibilità edificatoria e concimazione controllata.

Zone di protezione del paesaggio (PA)

Art. 35

Le zone di protezione del paesaggio comprendono quelle parti di territorio fuori dalle zone edificabili che hanno una funzione di salvaguardia e valorizzazione di spazi liberi attorno a porzioni particolari di nucleo.

In tali zone è proibita in generale la modifica dello stato fisico attuale dei fondi ad eccezione di quelle compatibili con gli obiettivi di utilizzazione agricola previsti dal piano.

In particolare in tali zone è proibita la posa di linee elettriche aeree (specialmente di quelle ad alta tensione con tralicci metallici) o di impianti che potrebbero compromettere gli obiettivi di protezione e segnatamente qualsiasi costruzione o installazione in contrasto con le esigenze di salvaguardia dello stato attuale dei fondi salvo di quelle a scopo agricolo alla condizione che le stesse siano integrate in modo confacente nell'aspetto del paesaggio del luogo. Il Municipio può proibire la costruzione di stabili agricoli qualora risultino compromessi gli scopi di protezione. Resta comunque esclusa la possibilità della costruzione di stalle o fienili di grandi dimensioni.

Monumenti naturali

Art. 36

I monumenti naturali segnalati sul piano sono la cascata del riale di Campagna e gli esemplari di alberi d'alto fusto sui mapp. 415 e 417 (NR120 e 141).

In generale sono proibiti tutti gli interventi che potrebbero modificare o compromettere l'integrità dei monumenti nonché di tutti quelli che ne potrebbero ostacolare la vista o comunque deturpanti dall'ambiente circostante. Gli eventuali interventi che si rendessero necessari per la manutenzione sono sottoposti a licenza municipale.

Restano riservati i disposti delle legislazioni edilizia, forestale e delle acque.

Monumenti culturali

Art. 37

I monumenti culturali segnalati sul piano sono:

- N. 1 la cappella della Madonna del Monte
- N. 2 il ponte "romano" sulla Lavizzara
- N. 3 il vecchio edificio rurale in legno ("torba")
- N. 4, N. 5, N.6,N. 7, diverse cappelle in vari settori del villaggio
- N. 8, N.9, N. 10
- N. 11 frammentario di affresco sulla ex-casa di Giustizia

Sono vietati tutti gli interventi che potrebbero danneggiare l'integrità dei monumenti o comunque ostacolarne la vista.

Restano riservati i disposti della legislazione cantonale sulla protezione dei monumenti storici ed artistici.

Condotte elettriche ad alta tensione

Art. 38

Tutte le costruzione e le installazioni devono distare almeno 10.00 ml dall'asse del tracciato delle condotte.

Deroghe possono essere concesse in accordo con le competenti autorità.

Campeggi

Art. 39

È vietato l'insediamento di campeggi occasionali nelle zone edificabili come pure all'interno di fondi coltivati.

Depositi

Art. 40

Su tutto il comprensorio comunale sono vietati i depositi gli scarichi e le deponie di ogni genere salvo nelle zone appositamente riservate dal Municipio d'intesa con le autorità cantonale competenti.

Restano riservate le competenze e le disposizioni previste dalle legislazioni cantonali e federali in materia.

Estrazioni

Art. 41

In generale le eventuali estrazioni devono rispettare gli obiettivi del PR ed in particolare non essere in conflitto con le zone di protezione del paesaggio.

Restano riservate le competenze e le disposizioni stabilite dalle legislazioni cantonali e federali in materia.

B. Zone

Zone edificabili

Art. 42

Le zone edificabili nell'ambito del piano regolatore sono:

- il nucleo del villaggio NV
- la zona residenziale semi-estensiva R2-0.4
- la zona residenziale semi-intensiva R3-0.6
- la zona artigianale/industriale AR/IN
- la zona speciale ZS

Tabella riassuntiva delle disposizioni di base per le zone

Art. 43

Oggetto	NV	R2	R3	AR/IN	ZS
Indice di sfruttamento	<u>2</u>	0.4	0.6	-	<u>3</u>
Indice di edificabilità	<u>2</u>	-	-	2.5 mc/mq	<u>3</u>
Indice di occupazione	<u>2</u>	25%	30%	50%	<u>3</u>

Supplemento Is per case popolari e negozi	<u>2)</u>	0.1	0.1	-	<u>3)</u>
Numero piani abitabili	<u>2)</u>	2	3	-	<u>3)</u>
Altezza fabbricato	<u>2)</u>	7.50	10.50	10.50	<u>3)</u>
Altezza colmo	<u>2)</u>	9.50	12.50	12.50	<u>3)</u>
Distanza da confine	<u>2)</u>	3.00	4.00	5.00	<u>3)</u>
Costruzioni su grandi superfici		no	si	no	
Aziende:					
	moleste		no	no	si
	poco moleste		si	si	si
	non moleste		si	si	si

Nucleo del villaggio NV (NV1, NV2, NV3)

Art. 44

La zona definita nucleo del villaggio comprende tutte le zone segnate sul piano con colore marrone e segnatamente i nuclei NV1 (Bignasco), NV2 (Lavizzara) e NV3 (Bavona).

Sono ammesse trasformazioni, riattamenti e ricostruzioni di edifici esistenti.

Per le trasformazioni, riattamenti e ricostruzioni è ammesso un piccolo aumento della volumetria (ampliamento) nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico, riservati i diritti dei terzi.

Sono pure ammesse nuove costruzioni in seguito a demolizioni a condizione che le stesse rispettino le caratteristiche estetico-architettoniche e volumetriche degli edifici circostanti del nucleo.

Valgono le seguenti distanze minime:

- verso un fondo aperto: a confine o a 3.00 ml
- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a 3.00 ml
- verso un edificio con aperture: a 4.00 ml

Per casi eccezionali sono concesse distanze inferiori o superiori a quelle proposte qualora non risultino lesi gli interessi dei terzi e previa approvazione da parte delle competenti autorità cantonali.

Nuove costruzioni negli spazi liberi sono escluse nella zona NV1. Sono per contro ammesse nuove costruzioni negli spazi liberi esistenti solo nelle zone NV2 e NV3. Le caratteristiche estetico-architettoniche e volumetriche dovranno essere in armonia con quelle degli edifici del nucleo nelle immediate vicinanze.

Per tutti gli interventi nella zona NV (riattamento, trasformazione, ricostruzione, nuova costruzione) devono essere rispettate le disposizioni di carattere estetico-architettonico seguenti:

- il tetto deve essere a falde con una pendenza minima del 60% ed una pendenza massima dell'80% (per tutti i tetti nuovi). La copertura può essere prevista in piode o in tegole di cemento ondulato grigie
- le facciate devono essere previste con le caratteristiche dominanti degli edifici della zona e segnatamente per ciò che concerne i materiali, l'intonaco ed il colore. Sono in particolare esclusi i colori fondamentali ed i tinteggi alla plastica
- le aperture devono essere previste con le dimensioni ed materiali di quelle esistenti nella zona. I serramenti metallici, le lamelle, gli avvolgibili o simili sono esclusi
- per i parapetti dei balconi e loggiati devono essere utilizzati materiali tradizionali e sono in particolare esclusi parapetti silico-calcarei o simili, lastre di cemento amianto o eternit, lastre traslucide ed ogni materiale non idoneo per un opportuno inserimento ambientale.

In particolare per la zona NV2 deve essere rispettato l'allineamento esistente delle facciate e delle gronde.

La copertura del tetto deve essere in piode ed il colmo parallelo alla strada.

Le aperture devono essere a modulo verticale con gelosie ed i balconi in granito.

Il numero dei piani è di 3.

Per gli edifici sul mapp. 415 (NR 120) valgono in generale i criteri di restauro di tipo conservativo intesi alla salvaguardia integrale delle componenti architettoniche come archi, colonne, porticati, ecc.

Il Municipio ha la facoltà di deroga per altre norme di PR la cui applicazione dovesse risultare impossibile per ragioni tecniche (ad es. la formazione di aree di svago, di posteggi o autorimesse, arretramenti dalle strade comunali, ecc.).

Per le definizioni di riattamento, trasformazione, ricostruzione e nuova costruzione vedasi art. 13.

È proibita la costruzione di stalle.

Zona residenziale semi-estensiva R2-0.4

Art. 45

La zona residenziale semi-estensiva comprende tutta zona segnata sul piano con colore arancio.

L'indice di sfruttamento è 0.4.

L'indice di occupazione è 25%.

Il numero massimo di piani abitabili è di 2.

L'altezza massima dei fabbricati è di 7.50 ml.

Le distanze da confine sono quelle previste all'art. 43 ed art. 15 e seguenti.

Per il tetto a falde la pendenza minima deve essere del 40% e massima del 60%. Sono ammesse le coperture in tegole brune.

Il Municipio, in accordo con le competenti autorità, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico (tipo e colore dell'intonaco, dimensioni e tipo delle aperture, ecc.) nonché di orientamento e volumetria degli edifici al fine di un opportuno inserimento nel paesaggio.

È proibita la costruzione di stalle.

Sono ammessi tetti piani o a piano inclinato.

Il materiale deve essere in sintonia con il tipo di costruzione.

Zona residenziale semi-intensiva R3-0.6

Art. 46

La zona residenziale semi-intensiva comprende tutta la zona segnata sul piano con colore rosso.

L'indice di sfruttamento è 0.6.

L'indice di occupazione è del 30%.

Il numero massimo di piani abitabili è di 3.

L'altezza massima dei fabbricati è di 10.50 ml.

Le distanze da confine sono quelle previste all'art. 43 ed art. 15 e seguenti.

Sono permessi tetti piani o a piano inclinato. Il materiale deve essere in sintonia con il tipo di costruzione.

Il Municipio, in accordo con le competenti autorità, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico (tipo e colore dell'intonaco, dimensione e tipo delle aperture, ecc.) nonché di orientamento e volumetria degli edifici al fine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio.

Sono ammesse soluzioni su grandi superfici alle condizioni dell'art. 27.

È proibita la costruzione di stalle.

Zona artigianale/ industriale (AR/IN)

Art. 47

La zona artigianale/industriale AR/IN è quella indicata sul piano con colore blu.

Sono ammesse unicamente costruzioni di carattere artigianale/industriale e sono escluse le abitazioni salvo di quelle per il custode. Sono ammesse attività artigianali/industriali anche temporaneamente moleste dal profilo dell'immissione di rumori.

Sono escluse per contro tutte quelle attività in contrasto con le esigenze della più rigorosa salvaguardia ambientale. Il Municipio può richiedere l'esame di compatibilità ambientale prima della concessione della licenza comunale i cui costi sono a carico dell'istante.

Valgono inoltre i seguenti disposti:

- le	=	2.5 mc/mq
- indice di occupazione	=	50%
- altezza del fabbricato	=	10.50 ml
- altezza del colmo	=	12.50 ml
- lunghezza massima del fabbricato	=	40.00 ml

Le distanze da confine sono quelle stabilite all'art. 43 (5.00 ml) ed art. 15 e seguenti.

Il tetto può essere piano o a falde.

Il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico (tipo e colore dell'intonaco, dimensione e tipo delle

aperture, ecc.), l'orientamento e la volumetria degli edifici alfine di garantire un opportuno inserimento nel paesaggio.

È proibita la costruzione di nuove stalle.

Zona speciale (ZS)

Art. 48

La zona speciale (ZS) comprende:

- il sedime occupato dagli stabili FART
- il sedime occupato dalla Peschiera

È permessa la trasformazione, il riattamento e la ricostruzione degli stabili esistenti.

Sono pure ammesse nuove costruzioni legate al particolare tipo di utilizzazione dei sedimi come "terminali delle a linee, vasche e canali, ecc.".

Sono esclusi altri tipi di costruzione (abitazioni o stabili artigianale e commerciali) estranei al particolare tipo di utilizzazione.

Il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonica (tipo e colore dell'intonaco, dimensione tipo delle aperture, ecc.), l'orientamento e la volumetria degli edifici alfine di garantire un opportuno inserimento nel paesaggio.

È proibita la costruzione di stalle.

C. Traffico

a) Normative generali

Accessi

Art. 49

Gli accessi a strade e piazze pubbliche non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione.

Di regola l'accesso diretto è permesso solo su strade collettrici e di quartiere.

Il Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle strade principali (cantonali).

Resta riservato il giudizio delle competenti autorità cantonali.

Di regola autorimesse con accessi direttamente sulle strade comunali e cantonali devono essere ubicate ad una distanza minima di 5.50 ml dal limite esterno del campo stradale o marciapiede esistente o di progetto.

Di regola le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%.

Tra il limite esterno del campo stradale o marciapiede e l'inizio della rampe deve esserci una piazzuola di almeno 4.00 ml di profondità (lunghezza) con pendenza massima del 2%.

Qualora, per motivi tecnici, le disposizioni precedenti non possono essere rispettate, il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe o imporre una diversa ubicazione dell'edificio rispettando in ogni caso gli arretramenti previsti dal PR.

Arretramenti

Art. 50

Tutte le nuove costruzioni dovranno essere arretrate di 4.00 ml dal limite esterno (ciglio esterno della banchina) delle strade comunali (vedi art. 18).

Sono riservate le disposizioni di allineamento e di arretramento previste dall'art. 45.

Il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, può concedere una deroga all'arretramento prescritto dalle strade comunali qualora non siano compromessi i collegamenti pedonali esistenti o previsti. Deroghe agli arretramenti dalle strade cantonali possono essere concesse solo dall'autorità cantonale competente.

Valgono inoltre i disposti dell'art. 18 per ciò che concerne le distanze dai percorsi pedonali e dalle strade cantonali

Autorimesse e posteggi

Art. 51

Per costruzioni e ricostruzioni è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo le norme VSS.

In particolare:

- 1 posto auto per ogni appartamento ritenuto un minimo di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda o frazione superiore
- 1 posto auto per ogni 40 mq di superficie utile lorda per negozi e 50 mq di superficie

- utile lorda per uffici
- per artigianato, industrie e laboratori il numero di posteggi dovrà essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato nell'azienda.
Di regola vale la norma di un posto auto per addetto
- 1 posto auto per ogni 6 mq di superficie utile lorda per esercizi pubblici quali ristoranti e bar.
1 posto auto per ogni camera per alberghi e pensioni.
Nel caso di esercizi pubblici misti, cioè che comprendono le due categorie sopra descritte, il computo del numero di posteggi od autorimesse deve essere fatto in senso cumulativo
- per tutti gli altri casi fanno stato le norme VSS (Vereinigung Schweizerische Strassenfachmänner).

Deroghe alle norme soprammenzionate possono essere concesse dal Municipio qualora la formazione dei posteggi o autorimesse sia tecnicamente impossibile oppure in contrasto con esige di carattere ambientale.

In tal caso il Municipio impone un contributo per la forma di posteggi pubblici pari al 25% del costo dell'opera incluso il sedime.

b) Normative particolari

Strade

Art. 52

Le strade previste dal piano regolatore si suddividono, secondo la loro funzione, in:

- strade principali
- strade collettrici
- strade di quartiere

Il tracciato (planimetria) delle nuove strade ha carattere indicativo e l'esatta ubicazione sarà precisata nell'ambito dei progetti esecutivi. In ogni caso, fino all'adozione dei progetti esecutivi, il vincolo di PR esplica effetti verso i terzi (confinanti).

Il tracciato (planimetria e direzioni di allargamento) delle strade esistenti e vincolante sia per l'ente realizzatore delle opere sia per i terzi (confinanti). Deroghe alle direzioni di allargamento (con modifica degli effetti del vincolo verso i terzi) potranno essere concesse solo in base ad un progetto esecutivo (allestito dal Municipio o da terzi) che permetta una diversa soluzione di quella prospettata dal PR.

La larghezza minima del campo stradale prevista dalle sezioni-tipo è in ogni caso vincolante sino a quando un progetto esecutivo non permetta di adottare delle soluzioni diverse da quelle prospettate dal PR.

Deroghe possono essere concesse solo in casi eccezionali giustificati da particolarità tecniche o costruttive.

Per le strade cantonali sono riservati i disposti della legislazione in materia.

Percorsi pedonali

Art. 53

I percorsi pedonali pubblici previsti (riservati) dal piano regolatore sono di due tipi:

- interni alle zone edificabili
- esterni (sentieri)

Le costruzioni devono essere arretrate di almeno 3.00 ml dal limite esterno del campo del percorso pedonale a tracciato libero (vedi art. 18).

Per ciò che concerne le eventuali deroghe vale quanto esposto all'art. 52 "Strade".

Posteggi pubblici

Art. 54

Le aree riservate per posteggi pubblici sono quelle indicate sul piano e segnatamente per i posteggi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11.

Piazze di giro e piazzuole di scambio

Art. 55

Le aree riservate per la formazione di piazze di giro e piazzuole di scambio non possono essere utilizzate per altri scopi. Una modifica della loro dimensione ed ubicazione è sola possibile tramite un progetto esecutivo che permetta del soluzioni diverse da quelle

prospettate dal PR.

Piazze pubbliche (PZ)

Art. 56

Comprendono i sedimi indicati sul piano con PZ in color verde scuro.

D. Attrezzature ed edifici pubblici

Attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP)

Art. 57

La zona riservata per attrezzature ed edifici di interesse pubblico comprende tutte le aree segnate sul piano AP-EP in colore verde (AP) e grigio (EP).

Le zone riservate dal Comune sono indicate con colore pieno mentre che quelle indicate con il solo contorno sono riservate per altri enti di diritto pubblico o privato.

E. Servizi tecnologici

Definizione

Art. 58

Il piano dei servizi, tecnologici (di carattere indicativo specifica gli interventi inerenti alla realizzazione dell'acquedotto, della raccolta ed eliminazione della acque luride (canalizzazioni e depurazione) e dei rifiuti).

Acquedotto

Art. 59

Per l'acquedotto valgono le norme del "regolamento acquedotto comunale Bignasco".

Canalizzazioni

Art. 60

Per le canalizzazioni valgono le norme della legislazione contro l'inquinamento delle acque rispettivamente quelle contemplate dal "regolamento comunale sulle canalizzazioni e la depurazione delle acque".

Rifiuti

Art. 61

Per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti valgono le norme del "regolamento comunale sulla raccolta e l'eliminazione dei rifiuti".